

Delibera n. 249
del 07/11/2024

Oggetto: Parere sullo schema di decreto ministeriale contenente “Linee guida per l’offerta formativa a distanza” ai sensi del DM 773/2024 art. 8, c. 6.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “*Valorizzazione dell’efficienza dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*” che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica;

CONSIDERATI in particolare l’articolo 5, comma 2 e l’articolo 6, commi 1 e 2 del d.lgs 19/2012 sopra citato secondo i quali:

- articolo 5, comma 2 “*Per accreditamento iniziale si intende l’autorizzazione all’Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L’accreditamento iniziale comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività*”.
- Articolo 6, commi 1 e 2
 1. “*L’ANVUR, ..., definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.*
 2. *Gli indicatori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards*

and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

CONSIDERATO il Decreto Ministeriale n. 450 del 16 febbraio 2024 di costituzione del gruppo di lavoro sulla formazione a distanza;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024 relativo alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

CONSIDERATO in particolare l’art. 8, c. 6 del DM 773/2024 sopra citato secondo il quale:

- *“Con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN, ANVUR e CNSU, sono definite le linee generali d’indirizzo relative all’offerta formativa a distanza, tenuto conto delle proposte del gruppo di lavoro istituito con d.m. n. 450 del 16 febbraio 2024. Fino all’adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione gli indirizzi forniti con il d.m. n. 289/2021. Resta ferma, nell’ambito dei corsi di studio accreditati con modalità convenzionale, la possibilità di erogare attività formative a distanza per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, in misura in ogni caso non superiore al 20% del totale, e la possibilità da parte delle Università non telematiche di richiedere l’accreditamento di corsi a distanza alle stesse condizioni delle Università telematiche. Gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico sono definiti con decreto del Ministro su proposta dell’ANVUR in coerenza con i sopraindicati indirizzi”.*

TENUTO CONTO che con delibera n. 204 del 19 settembre 2024 l’ANVUR ha già formulato al MUR la proposta di aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento dei corsi a distanza;

VISTA la nota prot. n. 14747 del 25 ottobre 2024 con la quale il MUR ha inviato per il prescritto parere dell’Agenzia lo schema di decreto ministeriale relativo alle “Linee guida per l’offerta formativa a distanza” ai sensi del DM 773/2024 art. 8, c. 6.;

ESAMINATO approfonditamente il suddetto schema di decreto ministeriale relativo alle “Linee guida per l’offerta formativa a distanza”;

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1, facente parte integrante della presente delibera e contenente il parere sullo schema di decreto ministeriale contenente “Linee guida per l’offerta formativa a distanza”;
2. di dare mandato al Direttore di trasmettere al Ministero dell’Università e della Ricerca il parere di cui all’Allegato 1.

IL SEGRETARIO *
(Dott. Daniele Livon)

IL PRESIDENTE *
(Prof. Antonio Felice Uricchio)



LIVON DANIELE
DIRETTORE
GENERALE

ANTONIO FELICE URICCHIO

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1 – DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 249 DEL 7 NOVEMBRE 2024

PARERE SULLA BOZZA DI DECRETO MINISTERIALE

“LINEE GUIDA PER L’OFFERTA FORMATIVA A DISTANZA”

Il presente parere si sviluppa con riferimento ai singoli articoli contenuti nella bozza di decreto formulata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo altresì conto delle proposte che la scrivente Agenzia aveva formulato con la proposta adottata con la delibera 204 del 19 settembre 2024 e reperibile al seguente link: https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2024/10/Proposta-ANVUR-corsi-a-distanza_CD-19_9_24.pdf

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Nessuna osservazione

Art. 2 - Definizione generale della didattica a distanza

Nessuna osservazione

Art. 3 - Tipologie delle classi dei corsi di studio

Con riferimento al comma 2, lettera iii) andrebbe meglio specificato cosa significa “..... la presenza, **seppur minima**, di attività pratiche, ivi compresi i tirocini, o di laboratorio”. Il concetto di minima - se non adeguatamente chiarito - rischia di creare aspettative agli atenei nella progettazione dei corsi di studio e difficoltà di valutazione ai soggetti preposti nel valutare l’eleggibilità dei corsi per essere considerati compatibili con la modalità “prevalentemente a distanza” che è prevista dal comma 2. Si suggerisce che nel prossimo decreto che dovrà essere adottato, sentito il CUN, sia identificata per ogni classe di corso di studi una soglia o una percentuale massima in termini di CFU riferiti ad attività di tirocinio o laboratorio che devono essere svolte in presenza nel caso di corsi erogati in modalità prevalentemente a distanza.

Art. 4 - Requisiti per l’accreditamento dei corsi di studio prevalentemente e integralmente a distanza

Al comma 1 andrebbe specificato che il riferimento è all’articolo 3, **comma 1**, lettere c) e d).

Al comma 1 punto ii) andrebbe specificato se la commissione di docenti universitari deputata a certificare il materiale didattico e i servizi offerti possa essere composta da docenti dello stesso ateneo o da docenti esterni. A parere dell’Agenzia tale certificazione potrebbe essere svolta dal Nucleo di valutazione dell’ateneo, opportunamente integrato da esperti esterni laddove non fossero già presenti nel Nucleo.

Al comma 1 punto iv) se da un lato è apprezzabile la previsione che assegna un tutor a ciascuno studente, di converso ciò non è realizzabile mantenendo le numerosità di cui al DM 1154/2021. Su tale aspetto si tornerà comunque nell’ambito del parere sull’articolo 7.

Al comma 1 punto v) laddove si parla della didattica da erogare in modalità sincrona si suggerisce di sostituire la dicitura “attività didattiche” (che comprende anche le ore di tutorato, esercitazioni, laboratori...) con la dicitura “monte ore di didattica frontale previsto per ciascuno dei corsi erogati a distanza” (o simili), per evitare che il 20% venga calcolato a valere su attività residuali rispetto alla lezione vera e propria.

Art. 5 - Verifiche di profitto e sedi d’esame

Con riferimento alle verifiche di profitto si suggerisce di specificare al comma 2 che la presenza si riferisce sia alla commissione d’esame che agli studenti.

Si esprime apprezzamento per aver previsto che il rispetto delle modalità di svolgimento degli esami integri i criteri che saranno utilizzati dall’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi. Si suggerisce al riguardo di integrare nel comma 3 il riferimento all’accreditamento periodico **dei corsi di studio** e delle sedi.

Si condivide l’aver previsto al comma 4 il riferimento alla verifica delle competenze acquisite dagli studenti anche per i corsi a distanza. Si suggerisce che gli esiti di tale verifica diventino un elemento di valutazione nell’ambito delle procedure di accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio.

Art. 6 - Università non telematiche, Università telematiche e tipologie dei corsi di studio

Nella formulazione dell'articolato va specificato che il riferimento è all'articolo 3, **comma 1**, del decreto, declinando le specifiche lettere (a, b, c, d) riferite alle diverse tipologie di corsi di studio.

Art. 7 - Misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico

Si evidenzia che nel testo proposto non si interviene in modo organico sugli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi a distanza che, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 6 del DM 773/2024, devono essere definiti con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR in coerenza con gli indirizzi contenuti nello stesso DM 773/2024.

Si evidenzia che la proposta dell'ANVUR di cui alla delibera 204 del 19/9/2024 conteneva anche i suddetti indicatori. L'aver considerato solo in modo parziale i contenuti della suddetta proposta determina delle conseguenze in termini di ulteriore abbassamento qualitativo degli standard dei corsi a distanza.

Il riferimento è in particolare al fatto che al comma 2 si interviene rivedendo i valori soglia massimi delle numerosità degli studenti oltre ai quali si richiede un aumento dei docenti di riferimento e anche dei tutor. Tuttavia, i docenti di riferimento, le figure dei tutor e le formule per il calcolo della loro numerosità restano quelli di cui al DM 1154/2021. La proposta dell'ANVUR prevedeva invece dei correttivi organici su tutti gli aspetti: numerosità degli studenti, numerosità dei docenti, numerosità dei tutor e formula di calcolo della loro numerosità. La formulazione contenuta nella proposta di DM, in base ai dati dell'offerta formativa dell'a.a. 2023/24, condurrà invece ai risultati che si riportano di seguito. Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati i confronti calcolando i requisiti in base all'attuale DM 1154/2021, in base ai correttivi della proposta ANVUR (delibera 204/2024) e in base allo schema di DM MUR oggetto di parere.

Tabella 1 - *Docenti e Rapporto studenti/docenti (di ateneo) con dati dell'offerta formativa a.a. 2023/24*

Ateneo	Docenti di ateneo necessari con i requisiti del vigente DM 1154/2021	Docenti di ateneo necessari in base alla proposta ANVUR di cui alla delibera 204 del 19/9/2024	Docenti di ateneo necessari con i requisiti del DM 1154/2021 come rivisti ai sensi del nuovo schema di DM MUR	Iscritti a.a. 2023/24	Studenti/docenti di ateneo con i requisiti del DM 1154/2021	Studenti/docenti di ateneo in base alla proposta ANVUR di cui alla delibera 204 del 19/9/2024	Studenti / docenti di ateneo con i requisiti di cui al DM 1154/2021 come rivisti ai sensi del nuovo schema di DM MUR
Leonardo Da Vinci	12	13	12	326	27,2	25,1	27,2
e-Campus	567	319	277	42.874	75,6	134,4	154,8
Giustino Fortunato	47	48	42	2.244	47,7	46,8	53,4
Guglielmo Marconi	178	117	101	19.284	108,3	164,8	190,9
UNITEL San Raffaele	247	133	125	12.792	51,8	96,2	102,3
Uninettuno	63	52	45	17.436	276,8	335,3	387,5
IUL Italian University Line	22	26	22	1.900	86,4	73,1	86,4
Pegaso	838	450	412	99.075	118,2	220,2	240,5
Unitelma Sapienza	36	27	25	3.666	101,8	135,8	146,6
Niccolò Cusano	133	116	105	17.826	134,0	153,7	169,8
Universitas Mercatorum	560	327	278	57.241	102,2	175,0	205,9
Totale complessivo	2.703	1.628	1.444	274.664	101,6	168,7	190,2

Tabella 2 - Tutor e Rapporto studenti/tutor (di ateneo) con dati dell'offerta formativa a.a. 2023/24

Ateneo	Tutor da DM 1154/2021*	Tutor in base alla proposta ANVUR di cui alla delibera 204 del 19/9/2024	Tutor con i requisiti del DM 1154/2021 come rivisti ai sensi del nuovo schema di DM MUR	Iscritti a.a. 2023/24	Studenti/Tutor con i requisiti del DM 1154/2021	Studenti/Tutor in base alla proposta ANVUR di cui alla delibera 204 del 19/9/2024	Studenti/Tutor con i requisiti di cui al DM 1154/2021 come rivisti ai sensi del nuovo schema di DM MUR
Leonardo Da Vinci	8	6	8	326	40,8	54,3	40,8
e-Campus	329	239	173	42.874	130,3	179,4	247,8
Giustino Fortunato	32	16	30	2.244	70,1	140,3	74,8
Guglielmo Marconi	115	112	69	19.284	167,7	172,2	279,5
UNITEL San Raffaele	137	72	71	12.792	93,4	177,7	180,2
Uninettuno	43	99	31	17.436	405,5	176,1	562,5
IUL Italian University Line	17	14	17	1.900	111,8	135,7	111,8
Pegaso	477	543	238	99.075	207,7	182,5	416,3
Unitelma Sapienza	23	29	17	3.666	159,4	126,4	215,6
Niccolò Cusano	90	110	73	17.826	198,1	162,1	244,2
Universitas Mercatorum	326	316	167	57.241	175,6	181,1	342,8
Totale complessivo	1.597	1.556	894	274.664	172,0	176,5	307,2

*errata corrige: nell'allegato 1 alla delibera ANVUR 204/2024 la numerosità dei tutor era stata sottostimata con un valore complessivo di 894.

Da quanto sopra rappresentato emerge un quadro in cui i condivisibili concetti di qualità della didattica a distanza previsti dal DM (es. monitoraggio del livello di apprendimento, l'interattività con i materiali, l'interattività umana, la presenza di un tutor disciplinare dedicato ad ogni studente, le verifiche di profitto in presenza, modalità di tutoraggio) rischiano di non essere attuabili con le risorse di docenza strutturata e di tutor richiesti dal DM stesso.

Va inoltre evidenziato che uno degli aspetti di maggiore criticità è relativo alla disponibilità di docenti strutturati per seguire le tesi di laurea. Anche per tale motivo si rende necessario prestare la massima attenzione al rapporto studenti/docenti che non può essere eccessivamente superiore a quello degli atenei con un'offerta formativa in presenza.

Al fine di tenere conto delle criticità sopra evidenziate si auspica pertanto che, in aggiunta al raddoppio delle numerosità di studenti prevista dall'articolo 7, comma 2, si proceda a:

a) adeguare **marginalmente** i requisiti di docenza per i corsi a distanza alla tabella di cui sotto

Corso a distanza	DOCENZA STRUTTURATA DI ATENE0	di cui Professori	di cui Ricercatori
L	5*	3	2**
LM	3	2	1
LMCU 5 anni	8	5	3

*attualmente il numero è 4; ** attualmente il numero è 1

b) adeguare la numerosità dei tutor che nella formulazione della bozza di DM assumono un ruolo particolarmente significativo, come risulta dai compiti assegnati e descritti nel punto 1.3 dell'Allegato 1. L'adeguamento potrebbe essere nei termini già proposti dall'ANVUR con la delibera 204 del 19/9/2024, ovvero:

Corso a distanza	Numero di tutor didattici (a livello di corso di studi)
L	1 per ogni corso di studi con l'aggiunta di 1 ulteriore tutor al superamento di soglie successive ogni 200 studenti iscritti al corso
LM	
LMCU 5 anni	

Corso a distanza	Numero di tutor tecnici (livello di sede)
L	1 con incremento proporzionale al superamento della soglia di 2.000 studenti iscritti
LM	
LMCU 5 anni	

Un'ultima considerazione riguarda il tempo concesso per il raggiungimento dei requisiti di docenza. In questo caso il comma 3 prevede una estensione dei tempi di realizzazione dei piani in essere a fronte di una riduzione dei docenti richiesti. La nuova formulazione prevede infatti che il raggiungimento della docenza richiesta sia realizzato entro la durata normale del corso incrementata di tre anni per i corsi accreditati entro l'a.a. 2021/22 e incrementata di un anno per i corsi accreditati sino all'a.a. 2024/25. Non è chiaro se tale revisione dei tempi debba applicarsi anche ai corsi in presenza o solo ai corsi a distanza. Premesso che all'ANVUR non risultano situazioni di particolare criticità per i corsi in presenza, si ritiene comunque opportuno formulare un esempio. Simulando l'applicazione della disposizione a un corso di laurea triennale a distanza accreditato nell'a.a. 2021/22 si prevede che i requisiti di docenza debbano essere raggiunti entro l'a.a. 2026/27 (durata normale del corso + tre anni). Un analogo corso di studi a distanza accreditato nell'a.a. 2022/23 dovrebbe invece raggiungere i requisiti entro l'a.a. 2025/26 (durata normale del corso + un anno). Si segnala la suddetta anomalia e si suggerisce di uniformare la tempistica. Si rinvia al riguardo alla proposta dell'ANVUR contenuta nella delibera 204/2024 o, in alternativa, si suggerisce di prevedere per tutti i corsi di studio una tempistica di raggiungimento dei requisiti di docenza pari alla durata normale, aumentata di un anno. Andrebbe in ogni caso evidenziato che l'ANVUR procederà alla verifica del rispetto nella gradualità di realizzazione del piano di raggiungimento dei requisiti. Si dovrà infatti evitare che il rispetto dei requisiti sia verificato solo al termine del periodo consentito per raggiungerli prevedendo una verifica annuale da parte dell'ANVUR. Si evidenzia, infine, che vanno chiariti i tempi di raggiungimento dei requisiti per i corsi accreditati dall'a.a. 2025/26.